

Comunicazione alla Cancelleria Estremi dei C/C intestati alla Procedura

19 marzo 2020 10:20

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Stefano Aldo Tiberti** che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

Il GD,

tenuto conto di quanto già disposto con la Circolare in materia di mandati di pagamento telematici già comunicata ad inizio marzo e per velocizzare l'effettiva adozione del regime dei mandati di pagamento telematici;

Ricorda ai Professionisti che gli estremi dei libretti o conti corrente bancari intestato alle Procedure (sia nuove che vecchie) devono essere comunicati alla Cancelleria telematicamente tramite PCT;
solo a seguito di tale adempimento la Cancelleria potrà aprire il relativo evento nel fascicolo telematico e consentire ai GD l'emissione dei mandati di pagamento telematici.

a partire dal 30 marzo, come previsto dalla Circolare, le richieste di mandato non conformi alle nuove disposizioni non saranno accettate dalla Cancelleria.

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Colloquio con il GD mediante Microsoft Teams

19 marzo 2020 14:40

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Stefano Aldo Tiberti** che trova di seguito riportato. Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:

il GD, Stefano Aldo Tiberti

Informa i Curatori che è possibile **fissare appuntamenti per conferire telematicamente con il GD;**

i colloqui si svolgeranno nelle giornate di martedì, indicativamente nell'orario 10-13.30 (il GD si riserva comunque la possibilità di fissare colloqui in altri giorni, stante la flessibilità del mezzo);

il Professionista interessato a fissare un colloquio dovrà inviare la relativa richiesta via email all'indirizzo stefanoaldo.tiberti@giustizia.it.

Il Colloquio si svolgerà con l'utilizzo del software "*Teams di Microsoft*" **tramite collegamento che verrà inviato per posta elettronica ordinaria (PEO) direttamente dal GD;**

Il GD nell'email di risposta, fisserà il giorno e l'ora del colloquio **ed invierà un link** per l'accesso alla stanza virtuale del g.d.;

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando MTEAMS sul proprio personal computer ovvero accedendo via web. L'app. è scaricabile anche su smartphone.

Nel giorno fissato per il colloquio, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato (almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:

1. Cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
2. Nel caso l'applicazione non sia già stata installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a. Scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata);
 - b. Selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (attenzione è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc)

Se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione Teams, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;

3. Una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio "Nome e Cognome" nel campo *Immetti il nome*, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
4. Cliccando su Partecipa il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza virtuale.

Sospensione dei Termini nelle Procedure Concorsuali

21 marzo 2020 11:40

Egr. Curatore,

La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. **Stefano Aldo Tiberti** che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.

Comunicazione:
il GD,

Avvisa i professionisti che, per effetto dell'art. 2 D.L. 11/2020 e dell'art. 83 D.L. 18/2020, **sono da intendersi sospesi sino al 15 aprile 2020** i termini per i depositi del programma di liquidazione e delle relazioni iniziali ex art. 33, nonché dei rendiconti periodici dei curatori, commissari giudiziali, liquidatori, commissari straordinari.

Con riferimento al ruolo di questo GD, **NON sono sospese** le attività inerenti ai rendiconti ex art. 115 L.F. (come da circolare già pubblicata), nonché relative all'approvazione dei piani di riparto (parziali e finali) e la loro esecuzione.

Seguirà un aggiornamento della circolare già pubblicata in data 18 marzo 2020.

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice

Visti i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale in conseguenza della diffusione del c.d. coronavirus; **Viste** le linee-guida per la fissazione delle udienze e la trattazione dei procedimenti civili nel periodo 23 marzo-15 aprile 2020;

Visti gli artt. 83ss D.L. 18/2020

Rilevato che nel periodo in esame sono fissate – a parte le udienze su cui si è già provveduto – le seguenti udienze:

- **31 marzo 2020**, ruolo contenzioso civile (12 procedimenti)
- **31 marzo 2020**, ruolo fallimenti e procedure concorsuali (1 procedimento)
- **07 aprile 2020**, ruolo contenzioso civile (8 procedimenti)
- **14 aprile 2020**, ruolo contenzioso civile (14 procedimenti)
- **15 aprile 2020**, ruolo esecuzioni immobiliari (18 procedimenti)

letti gli atti ed esaminati i fascicoli dei procedimenti chiamati a tali udienze;

rilevato che, per materia e tipologia, non ricorre alcuna ipotesi di necessità ed urgenza per celebrare detta udienza, posto che:

- a) i procedimenti del ruolo contenzioso civile hanno ad oggetto, diretto o indiretto, esclusivamente obbligazioni pecuniarie (pagamento somme di denaro, a qualsiasi titolo) – che di per sé, per definizione, non sono questioni urgenti e indifferibili (vedasi la copiosa giurisprudenza sui procedimenti cautelari e in particolare sull’art. 700 c.p.c.) e non è stata depositata alcuna istanza di parte che paventi il pericolo di un grave ed irreparabile pregiudizio dalla mancata trattazione dell’udienza nel periodo in esame, considerato altresì che nessun elemento in atti consente di rilevare d’ufficio tale pregiudizio;
- b) il diritto di credito non sembra potersi qualificare come diritto fondamentale della persona come comprovato, sul piano sistematico, sia dalle recenti modifiche dell’art. 560 c.p.c. – che lo pongono in posizione nettamente recessiva rispetto al diritto del debitore consentendo che sia compresso, penalizzato, limitato – sia dalla mancata espressa sua menzione nei D.L. succedutisi in questi giorni;
- c) il diritto del debitore è già di per sé oggetto di ampia tutela nell’art. 560 c.p.c. e, sempre sul piano sistematico, nella sospensione disposta *ex lege* per le procedure di liberazione coattiva dell’immobile ad opera del D.L. 18/2020;
- d) i termini per il compimento degli atti di parte, processuali ed extraprocessuali, sono stati sospesi *ex lege* sicché in molte di queste procedure mancano atti che avrebbero dovuto essere depositati ed esaminati in tempo utile per l’udienza (memorie difensive nei giudizi di opposizione; relazioni dei professionisti delegati; rendiconti etc.);
- e) **tutti i procedimenti da chiamarsi in queste udienze hanno natura documentale e vedono come necessaria la comparizione dei soli Procuratori delle parti;**
- f) tutti i predetti procedimenti andrebbero rinviati a nuove udienze da tenersi nel mese di maggio (1 luglio per le esecuzioni, prima udienza utile), dunque con un differimento

molto contenuto che, nell'attuale contesto di estrema emergenza, non sembra tale da recare di per sé pregiudizio alle parti (le quali potranno tuttavia segnalare specifiche ragioni di estrema e indifferibile urgenza nel provvedere, che saranno valutate ai fini dell'apposita dichiarazione)

- g) la possibilità di ricorrere al nuovo modello di udienza civile c.d. figurata (art. 83, comma 7, lettera h, D.L. 18/2020) consente di ridurre ulteriormente il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, fissando le udienze con termini a ritroso per eventuali memorie difensive e repliche (ove già non depositate) ed istanze al Giudice perché provveda;

Ritenuta in ogni caso la necessità di adottare ogni misura organizzativa del proprio lavoro che consenta, da un lato, di tenere nella dovuta considerazione le scadenze che verranno a maturare nelle prossime settimane; dall'altro, di assicurare il minor disagio possibile per le parti, i Difensori e i Professionisti a vario titolo interessati (sul dovere c.d. di autoorganizzazione v. Cass. Sez. Un. 1516/2014; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25020/2019);

Ritenuto pertanto che, in ottemperanza alle Linee-guida emanate per questo Tribunale, tutti i procedimenti chiamati alle predette udienze possano essere rinviati ad altra udienza da tenersi nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020) (cfr. provvedimento Pres. Trib. 19.03.2020, pagg. 4-5)

P.Q.M.

Dispone i seguenti rinvii d'ufficio:

<i>Udienza del</i>	<i>Ruolo</i>	<i>È rinviata al</i>
31 marzo 2020	Contenzioso civile	Giovedì 7 maggio 2020
31 marzo 2020	Fallimenti e proc. concorsuali	Martedì 12 maggio 2020
07 aprile 2020	Contenzioso civile	Giovedì 14 maggio 2020
14 aprile 2020	Contenzioso civile	Giovedì 21 maggio 2020
15 aprile 2020	Esecuzioni Immobiliari	Mercoledì 01 luglio 2020

Tutte le udienze sono rinviate agli **stessi orari e incumbenti**.

Dispone che ciascuna udienza si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020); e per l'effetto

Fissa termini:

- **sino a 10 giorni prima dell'udienza**, per il deposito delle memorie difensive il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege*;
- **sino al giorno dell'udienza, per eventuali repliche**;
- **IN OGNI CASO, FINO AL GIORNO DELL'UDIENZA, PER IL DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI – DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI – il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege* **NONCHE' DI ISTANZA (AUSPICABILMENTE CONGIUNTA) COSI' STRUTTURATA:****
- **A) INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO;**
- **B) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI RICHIAMABILI *PER RELATIONEM*** (es.: "come già richiesto con istanza in data", "come da verbale dell'udienza del") al fine di facilitare la ricerca di tali atti e documenti.

AVVISA

che, conseguentemente, il giorno dell'udienza **non sarà necessaria alcuna comparizione delle parti, né in Tribunale né con collegamenti da remoto**; e che il Giudice redigerà e depositerà, in forma telematica, il verbale dell'udienza (con specifica intestazione della forma ex art. 83.7 lett.


H D.L. 18/2020) con indicazione delle eventuali conclusioni delle parti (“*come da istanza depositata il...*”) e con provvedimento reso in calce.

Nelle more, i Professionisti signaleranno al Giudice la necessità di eventuali provvedimenti urgenti mediante apposita istanza depositata telematicamente, che verrà tempestivamente evasa.

Dispone che copia del presente provvedimento sia, a cura della Cancelleria, pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, inserito in ogni fascicolo e comunicato alle parti; comunicato al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, per opportuna conoscenza; nonché all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti, a N.A.V.E. e ai singoli Notai delegati.

Piacenza, 24 marzo 2020

IL GIUDICE
Dott. Antonino FAZIO





TRIBUNALE DI PIACENZA

Oggetto: disposizioni per il sollecito deposito dei progetti di ripartizione;

il giudice delegato, dottor Stefano Aldo Tiberti,

ritenuto che in questo difficile momento di emergenza sanitaria, e di conseguenza economica, sia necessario che non siano ritardate le operazioni di riparto nell'ambito delle procedure concorsuali; che, infatti, la smobilitazione delle risorse finanziarie giacenti sui conti correnti delle Procedure in favore dei creditori, siano essi operatori economici, lavoratori o creditori pubblici, sia cruciale per contenere al massimo gli effetti pregiudizievoli dell'attuale paralisi del sistema produttivo; che, nella prospettiva di una situazione economico/sanitaria del tutto eccezionale, la cui durata non è al momento divinabile, un ritardo nella distribuzione delle somme disponibili può potenzialmente creare grave pregiudizio ai creditori; che, inoltre, il sollecito deposito dei progetti di ripartizione è attività in ogni caso da effettuarsi con regolarità, sulla base delle somme incamerate ed effettivamente distribuibili ex art. 110 L.F.

DISPONE

che **tutti i curatori, liquidatori e commissari giudiziali**, nel caso in cui sul conto della procedura vi sia una somma superiore ad € 200.000,00, predispongano e depositino **entro il 15.05.2020 un piano di riparto parziale** (salvo caso in cui sia già stato depositato il rendiconto finale o stia per essere depositato, con possibilità di conseguente riparto finale);

che i predetti professionisti, se ritengono che sussistano valide e circostanziate ragioni che impediscono di procedere al riparto parziale¹, entro il **30.04.2020** informino il giudice delegato di tale circostanza, indicando in modo specifico le predette ragioni.

Contestualmente al deposito del riparto parziale, il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore giudiziale **potrà depositare richiesta di acconto sul compenso**. Il decreto di liquidazione sarà successivamente emesso **contestualmente al provvedimento che dichiara esecutivo il riparto parziale**.

I professionisti, in ogni, potranno procedere, discrezionalmente, a piani di riparto parziali anche qualora sul conto della procedura vi siano meno di euro 200.000,00, ma sia possibile distribuire somme al netto di spese ed accantonamenti;

Le attività procedurali inerenti al deposito e alla approvazione dei riparti NON subiranno rinvii o sospensioni.

Si trasmette alla Cancelleria per l'invio del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, a FALLCO, nonché per la pubblicazione sul sito del Tribunale.

¹ Qualora in una Procedura sia stato già fatto un riparto parziale in tempi recenti, i professionisti sono invitati a valutare se sia comunque possibile dare corso ad una ulteriore ripartizione;

Piacenza, 26/03/2020

Il Giudice Delegato,

Dott. Stefano Aldo Tiberti (Firmato digitalmente)